

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Il nuovo regime di cassa parte in perdita***

di Sandro Cerato

Il **nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata** è senza dubbio la disposizione normativa che impatta maggiormente nella gestione fiscale delle piccole imprese (tecnicamente si modifica l'[articolo 66 del Tuir](#)), applicabile **anche per la determinazione della base imponibile Irap** (introduzione del nuovo [comma 1-bis nell'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997](#)). È bene precisare sin da subito che **in presenza dei requisiti dimensionali** (quelli previsti per la tenuta della contabilità semplificata, cui parametri non sono stati modificati) **il nuovo regime di cassa costituisce quello applicabile naturalmente**, ferma restando la possibilità di **optare per la contabilità ordinaria al fine di poter continuare a determinare il reddito con il criterio di competenza** (con il vincolo della durata triennale).

Uno degli aspetti che deve essere valutato sin da subito riguarda le **conseguenze che derivano nel momento in cui si entra nel regime**, soprattutto per quanto riguarda quelle componenti reddituali che sono tipica espressione del principio di competenza quali ad esempio le rimanenze finali. A tale proposito, è prevista un'apposita **disposizione transitoria** secondo cui il **reddito del primo periodo d'imposta in cui si applica il nuovo regime di cassa è diminuito dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso alla formazione del reddito dell'esercizio precedente** secondo il principio della competenza. Tale operazione si rende infatti necessaria poiché durante i periodi d'imposta di applicazione del regime di cassa le **"rimanenze" non avranno più alcun rilievo nella determinazione del reddito d'impresa**. Il meccanismo in questione non è nuovo in quanto si applica anche nel transito dal regime ordinario a quello dei forfettari (o in precedenza in quello dei minimi), poiché anche in tale ipotesi l'impresa passa da un regime di competenza ad un regime di cassa.

In attesa del **decreto attuativo** che dovrà essere emanato entro la fine del mese di gennaio 2017, nel frattempo è opportuno già fare alcune valutazioni in merito, poiché **l'impatto delle rimanenze iniziali quale componente negativo per il periodo d'imposta 2017** può non essere del tutto indolore, soprattutto per quelle imprese che presentano al 31 dicembre 2016 un ammontare di rimanenze significativo (si pensi ad esempio ad un bar o ad un'impresa artigiana). Tale circostanza potrebbe determinare una **perdita nel primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime di cassa** (2017 ad esempio) il cui recupero segue le regole e le limitazioni previste per le **perdite d'impresa in regime di contabilità semplificata** di cui all'[articolo 8, comma 3, del Tuir](#). A differenza infatti di quanto previsto per le perdite d'impresa in contabilità ordinaria, per le quali è possibile il riporto in avanti nei cinque periodi d'imposta successivi, le perdite maturate in regime di contabilità semplificata di cui all'[articolo 66 del Tuir](#) sono **utilizzabili solamente in diminuzione di altri redditi conseguiti nello stesso periodo d'imposta**. In assenza di altri redditi, pertanto, la perdita è definitivamente persa.

Sul punto, tenendo conto dell'impatto in questione, si potrebbe prevedere che la **quota parte di perdita che si è formata per effetto dell'impatto delle rimanenze** (e quindi non dovuta a problemi di gestione) è riportabile nei successivi esercizi ad abbattimento del reddito, mentre per la **parte eccedente si applicano le regole ordinarie di cui all'[articolo 8 del Tuir](#)**. Ad esempio, una ditta individuale presenta la seguente situazione: ricavi 60.000, costi 70.000, magazzino iniziale 10.000, con conseguente perdita dell'esercizio pari a 20.000, di cui 10.000 generata dall'impatto delle rimanenze dell'anno precedente e 10.000 dalla gestione ordinaria. Per quest'ultima si dovrebbero applicare le regole ordinarie, per gli altri 10.000 sarebbe più coerente consentirne il riporto a nuovo negli esercizi successivi (sia pure nei limiti dei cinque periodi d'imposta).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione  
**IL NUOVO REGIME DI CASSA  
PER LE IMPRESE SEMPLIFICATE**  
Bologna      Milano